

Decreto del Ministero dell'Interno N. 9 del 20 aprile 1990

Attività di prevenzione incendi nel settore dei rischi di incendi rilevanti. Quesito nella corretta classificazione delle attività di imbottigliamento di GPL.

Il campo di applicazione dei servizi di prevenzione incendi nel settore dei rischi di incidenti rilevanti è a tutt'oggi, come noto, regolamentato dal D.M. 16 novembre 1983 (G.U. n. 339 del 12 dicembre 1983 ed errata-corrige a pag. 525 della G.U. n. 22 del 23 gennaio 1984) così come modificato dal successivo D.M. 9 luglio 1988 (G.U. n. 169 del 20 luglio 1988), i cui allegati sono stati ripubblicati, con migliore riproduzione tipografica, nella G.U. n. 265 dell'11 novembre 1988.

Per quanto concerne in particolare le attività industriali di imbottigliamento di gas di petrolio liquefatti (GPL) nell'ambito delle quali viene esercito di norma il relativo deposito, sono stati recentemente sollevati a questo Ministero alcuni quesiti sorti durante la pratica attuazione dei servizi di prevenzione incendi di cui trattasi.

Con tali quesiti viene richiesto se le attività in argomento debbano essere ricomprese nelle attività industriali di cui al punto 4 dell'allegato I al D.M. 16 novembre 1983 (impianti per la produzione, la trasformazione o il trattamento di gas energetici, per esempio gas di petrolio liquefatto, gas naturale liquefatto o gas naturale di sintesi) la cui relativa soglia di quantità, includente di norma il deposito connesso, sia da verificare secondo le modalità ed i quantitativi indicati rispettivamente nella premessa alla voce 124 (≥ 200 tonnellate) dell'Allegato III al D.M. stesso.

L'alternativa di considerare invece l'intera attività di cui trattasi come esclusivo deposito separato avrebbe condotto ad applicare le modalità di calcolo ed i valori contemplati dall'Allegato II rispettivamente nella premessa e nella voce n. 1 (soglia ≥ 300 tonnellate).

Poichè i decreti ministeriali in questione derivano direttamente dal contenuto della direttiva CEE n. 82/501 in data 24 giugno 1982 e sue successive modificazioni già recepite in Italia (direttiva CEE n. 87/216), si è ritenuto opportuno acquisire le necessarie informazioni dalle Autorità italiane competenti all'attuazione globale delle precitate direttive.

A tale scopo si è potuto appurare che tale orientamento ufficiale era già contenuto nella lettera del Ministero della sanità n. 400.5/7. I.1./1484 in data 18 ottobre 1988 indirizzata alla Confindustria, Unione Petrolifera e Centro Italiano Gas.

In tale nota viene ripreso il parere del gruppo delle Autorità competenti della CEE, per l'attuazione della direttiva 82/501, espresso nella riunione tenuta a Bruxelles il 28 e 29 febbraio 1984.

In base a tale parere gli impianti di imbottigliamento di GPL sono da considerare come ricompresi nell'Allegato I alla direttiva 82/501 e quindi soggetti alle relative procedure applicabili agli impianti di processo. Sulla scorta di quanto sinora evidenziato, si comunica, per opportuna conoscenza e norma, che le attività industriali di imbottigliamento di gas di petrolio liquefatti (GPL), nell'ambito delle quali viene di norma esercito il relativo deposito, sono da considerarsi ricompresi al punto 4 dell'Allegato I al D.M. 16 novembre 1983 e successive modificazioni.

Pertanto le quantità di GPL da prendere in esame per la verifica del campo di applicazione del più volte citato D.M. 16 novembre 1983 sono da calcolarsi sulla base delle modalità e delle quantità indicate rispettivamente nella premessa e nella voce 124 (≥ 200 tonnellate) dell'Allegato III a D.M. medesimo.